

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione all'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", con il quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge (entro il 15 febbraio 2010), uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

La legge n. 99/09 prevede che con i suddetti decreti legislativi vengano altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.

Attraverso lo schema di decreto legislativo allegato vengono esercitate tutte le deleghe definite dal citato articolo 25, nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi definiti dal comma 2, lettere da a) a q), dello stesso articolo.

Sullo schema di decreto è stata acquisita la valutazione, con richieste di modifiche, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Le modifiche richieste sono state accolte nella maggior parte dei casi, coordinandole con la logica complessiva del testo e nel rispetto dei criteri di delega.

Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, lo schema di decreto deve essere inviato, per l'acquisizione del parere di competenza, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Lo schema è costituito da 5 Titoli e 33 articoli.

Attraverso il Titolo II viene esercitata la delega relativa alle **procedure autorizzative per la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli "impianti nucleari"** (intesi come impianti di produzione di energia elettrica nucleare ed impianti di fabbricazione di combustibile nucleare) e, in tale ambito, quella riguardante la fissazione dei requisiti soggettivi degli operatori (articolo 5), la disciplina della localizzazione degli impianti nucleari (articoli 8-11), il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti (articolo 13), la disciplina dei sistemi di stoccaggio temporanei del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi nell'ambito degli impianti nucleari in attesa del definitivo stoccaggio nel Deposito nazionale (articolo 18) e la definizione delle relative misure compensative in favore delle popolazioni interessate (articolo 22).

Attraverso il Titolo III viene esercitata la delega relativa alle **procedure di localizzazione e di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale**, destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività, nonché del combustibile irraggiato.



Si prevede di situare la struttura in un complesso tecnologico specializzato nel settore nucleare: un Parco Tecnologico, comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, nel quale confluiranno o cui saranno collegate le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

Nell'ambito di tali procedure, viene esercitata la delega sulla disciplina dell'autorizzazione al deposito nazionale (articolo 26) e sulle misure compensative in favore delle popolazioni interessate (articolo 29).

Il tema della **dismissione degli impianti** è trattato agli articoli 19 e 20, con la definizione delle relative disposizioni e la disciplina del Fondo per il "*decommissioning*", nonché con il medesimo Titolo III.

Il Titolo IV prevede la definizione di una Campagna nazionale di **informazione in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare**, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e dell'economicità, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera q), della legge di delega, mentre sono previste a carico dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, dei titolari delle autorizzazioni uniche e della Sogin SpA opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni interessate, secondo le previsioni di cui al comma 2, lettera o) del predetto articolo 25.

Tra i passaggi più significativi del decreto legislativo si ritiene di dover inoltre evidenziare:

- la definizione di una Strategia del Governo in materia nucleare, propedeutica all'avvio delle procedure localizzative ed autorizzative, alla quale queste ultime devono aderire (articolo 3);
- la previsione di un ruolo "forte" delle Regioni interessate, chiamate ad esprimere un'intesa fin dalla fase di localizzazione, propedeutica all'intesa con la Conferenza unificata prevista, conformemente alla previsione dell'articolo 25, comma 2, lettera g) della legge n. 99/09, nell'ambito della procedura di autorizzazione per gli impianti nucleari (articolo 11) e per il deposito nazionale (articolo 26), in quest'ultimo caso previa manifestazione d'interesse e protocollo di accordo;
- la possibilità di concludere i procedimenti delle intese, sia con le Regioni che con la Conferenza unificata, attraverso le forme di sussidiarietà già previste da leggi vigenti e nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera f) della legge n. 99/09, nei confronti degli enti locali nell'ambito delle conferenze di servizi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche;
- l'istituzione di "Comitati di confronto e trasparenza" per ciascun sito, finalizzati a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente (articolo 21);
- la previsione di uno stretto coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare in ogni passaggio procedurale, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per l'ambiente, la popolazione ed i lavoratori;
- la fissazione di tempi procedurali che contemperino le esigenze di sicurezza sopra richiamate e di celere attuazione della Strategia del Governo in materia nucleare.



Entrando nello specifico dell'articolato, lo schema di decreto legislativo è diviso in Titoli, come di seguito indicato, con i contenuti di seguito analiticamente sintetizzati:

- TITOLO I: Disposizioni generali
- TITOLO II: Procedura per l'autorizzazione unica per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative
- TITOLO III: Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio di un Parco Tecnologico comprensivo di un Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e relative misure compensative
- TITOLO IV: Campagna di informazione
- TITOLO V: Norme finali

TITOLO I

Articolo 1 - Oggetto

L'articolo riassume in forma ricognitiva i principali contenuti del decreto legislativo.

Articolo 2 - Definizioni

Sono fornite specifiche definizioni di concetti e termini utilizzati nel decreto, rinviano per quanto non diversamente disposto alle definizioni di cui alla legge n. 1860/62 ed al decreto legislativo n. 230/95.

In particolare è introdotta la definizione di "area idonea", quale porzione di territorio rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari, e di "sito", quale porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;

Articolo 3 - Strategia del Governo in materia nucleare

E' previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il MIT e con il MATTM, adotti un documento programmatico, detto "Strategia del Governo in materia nucleare".

Il documento costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale e delinea gli obiettivi strategici in materia nucleare, la consistenza degli impianti da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio; viene valutato inoltre il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali, delineando le linee guida del processo di realizzazione.

TITOLO II

Articolo 4 - Autorizzazione degli impianti nucleari

Con questo articolo inizia la disciplina della procedura per l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare, che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la singola Regione interessata e con la Conferenza unificata, con decreto del MISE di concerto con il MATTM e con il MIT.

Articolo 5 - Requisiti soggettivi degli operatori



Si prevede che, per poter presentare istanza per la certificazione di un sito e la conseguente autorizzazione unica, gli operatori devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative. E' previsto che tali requisiti vengano predeterminati ex ante attraverso un decreto del MISE, di concerto con il MATTM e con il MIT.

Articolo 6 - Programmi di intervento degli operatori

Al fine di offrire al Governo tutte le principali informazioni in merito alle strategie aziendali nel settore, è previsto che gli operatori interessati presentino al MISE, al MATTM ed al MIT il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge n. 99/2009.

Articolo 7 - Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari

L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, ai fini del rilascio del parere di competenza nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, effettui una serie di verifiche tecniche, sia con riferimento alle priorità ed agli indirizzi di politica energetica nazionale ed agli standard nazionali, comunitari ed internazionali in materia di tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni e dell'ambiente.

Articolo 8 - Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari

Si prevede che, in coerenza con la "Strategia" del Governo e sulla base di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, l'Agenzia per la sicurezza nucleare elabori una proposta al MISE, al MATTM ed al MIT relativa a specifici parametri relativi a determinate caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree del territorio nazionale per essere idonee ad ospitare un sito nucleare.

Il procedimento di definizione ed approvazione dei parametri è ispirato alla massima pubblicità e partecipazione, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, attraverso la pubblicazione nei siti internet dei Ministeri e dell'Agenzia, tutti i soggetti portatori di interessi qualificati, ivi compresi le Regioni e gli Enti locali, potranno partecipare al procedimento e formulare le loro osservazioni e proposte tecniche, i cui esiti saranno anch'essi resi noti attraverso i suddetti siti internet.

Articolo 9 - Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare

L'articolo prevede che la Strategia nucleare di cui all'articolo 3, insieme alle disposizioni sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee di cui all'articolo 8, sia soggetta alle procedure di VAS, di titolarità del MATTM. Al termine delle relative procedure, che prevedono una consultazione pubblica, lo stesso MATTM trasmette il proprio parere motivato al MISE ed al MIT oltre che al Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza.

Sulla base della VAS, il MISE, il MATTM ed il MIT rivedono la Strategia e le disposizioni sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee e sottopongono gli atti all'approvazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella GURI.

Articolo 10 - Istanza per la certificazione dei siti

Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, ciascun operatore interessato, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, può presentare al MISE ed all'Agenzia l'istanza per la certificazione di un sito da destinare all'insediamento di un impianto nucleare. Oltre la



suddetta scadenza, ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno successivo. L'articolo in questione indica anche i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l'irricevibilità della stessa, e rinvia ad uno specifico decreto del MISE, di concerto con MATTM e MIT, sentita l'Agenzia, l'analitica identificazione degli stessi.

Articolo 11 - Certificazione dei siti

L'Agenzia per la sicurezza nucleare è titolare della verifica della regolarità formale di ciascuna istanza (30 giorni), della istruttoria tecnica e della certificazione di ciascun sito (90 giorni), nonché della trasmissione della certificazione, contenente eventuali prescrizioni, al MISE, al MATTM ed al MIT.

Il MISE sottopone ciascuna certificazione all'intesa con la Regione interessata. In caso di mancata intesa, la stessa è ricercata nell'ambito di un Comitato interistituzionale, pariteticamente costituito dai rappresentanti dei suddetti Ministeri e della Regione. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si adotta un atto sostitutivo dell'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione interessata.

Definito un elenco di siti corredati dall'intesa delle Regioni interessate, il MISE lo trasmette alla Conferenza Unificata, che esprime la propria intesa entro 30 giorni dall'iscrizione dell'argomento all'OdG e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge (legge 281/1997). In mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

Il MISE, di concerto con il MATTM e il MIT, adotta quindi il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati dichiarando ciascun sito certificato ed approvato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, attribuendone la titolarità dell'operatore richiedente.

Dalla pubblicazione dell'elenco dei siti certificati decorre il termine di 24 mesi (prorogabile una sola volta per non oltre 6 mesi) a disposizione degli operatori per sviluppare il progetto e formulare l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare in uno di tali siti. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di certificazione perde efficacia e l'operatore è ritenuto responsabile per i danni economici conseguenti.

Articolo 12 - Attività preliminari

L'articolo definisce le attività preliminari (sostanzialmente finalizzate alla caratterizzazione del sito) che l'operatore può svolgere nel sito una volta che lo stesso sia stato certificato e che sia stato oggetto dell'intesa della Regione, previa comunicazione o denuncia all'ente locale secondo la normativa vigente.

Articolo 13 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente

L'articolo regola le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare attraverso una conferenza di servizi ai sensi, degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90, e l'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione nei confronti degli Enti locali.

Entro i 24 mesi successivi alla pubblicazione dell'elenco dei siti certificati, l'operatore titolare del sito certificato rivolge l'istanza al MISE per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello



stesso sito, nonché per la certificazione del proponente stesso. L'articolo in questione indica anche i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l'irricevibilità della stessa, da definire analiticamente con decreto MISE di concerto con MATTM e MIT. La domanda deve essere presentata contestualmente a MIT e MATTM, anche ai fini dell'avvio della procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA).

L'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica dell'istanza ed esprime parere vincolante entro dodici mesi, proponendo le eventuali prescrizioni ai fini dell'autorizzazione unica o della certificazione del proponente. Entro i successivi trenta giorni il MISE indice la conferenza di servizi. Qualora in tale sede non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa, decorso inutilmente il quale, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa. Il MISE, di concerto con il MATTM ed il MIT, entro 30 giorni dalla conclusione della positiva conferenza di servizi, decreta l'autorizzazione unica che viene così pubblicata nella GURI e su Internet.

L'articolo elenca i principali contenuti dell'autorizzazione unica e stabilisce che la stessa vale anche quale licenza per l'esercizio dell'impianto, quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti.

Articolo 13 bis – Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica

L'articolo prevede che, nei casi di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Ministro dello sviluppo economico possa sospendere o revocare l'autorizzazione stessa.

Articolo 14 - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione

L'articolo definisce le responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione e nelle altre materie puntualmente identificate. Si chiarisce che i controlli in materia di sicurezza, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica. E' inoltre posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione, la verifica periodica ed il costante miglioramento dei sistemi di sicurezza nucleare dell'impianto e delle misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e di procedure amministrative di protezione nei confronti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Articolo 15 - Relazione annuale del titolare dell'autorizzazione unica

L'articolo definisce l'obbligo, in capo al titolare dell'autorizzazione unica, di trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, un rapporto contenente dati ed informazioni utili al monitoraggio soprattutto a fini di sicurezza. Anche in questo caso è assicurata la massima pubblicità dei dati attraverso la pubblicazione degli stessi su internet e la trasmissione al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 21.



Articolo 16 - Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa

L'articolo prevede l'individuazione, con decreto del MISE di concerto con il MEF, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dalla volontà degli operatori e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

Articolo 17 - Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti

L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa e, a tal fine, esercita le funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, ed emette eventuali prescrizioni tecniche e misure correttive qualora rilevasse la presenza di elementi di rischio. Il titolare dell'autorizzazione unica è tenuto perentoriamente ad ottemperare, pena la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.

Articolo 18 - Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi

L'articolo pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dell'impianto nucleare e stoccati temporaneamente nel sito in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale. Le relative operazioni sono disciplinate dall'Agenzia ed i relativi costi sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti

L'attività di disattivazione degli impianti è svolta dalla Sogin S.p.A. che, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi. Tali attività sono finanziate esclusivamente dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il fondo di cui all'articolo 20.

Articolo 20 - Fondo per il "decommissioning"

L'articolo prevede che il Fondo per il "decommissioning", di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge n. 99/09, sia istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e che sia alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Tale contributo è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas su proposta della Sogin SpA ed è commisurato ad analoghe esperienze internazionali, secondo criteri di efficienza.

Tenuto conto dei tempi di vita degli impianti nucleari, ai fini della rivalutazione del Fondo, è previsto che la predetta Cassa possa effettuare investimenti fruttiferi che non pregiudichino la liquidità necessaria e che abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

Articolo 21 - Comitati di confronto e trasparenza

Al fine di garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente, l'articolo in questione prescrive l'istituzione, presso ciascuna Regione interessata da un sito certificato, di un "Comitato di confronto e trasparenza", costituito, senza oneri di funzionamento, con decreto del MISE di concerto con il MATTM e con il MIT.



Il titolare del sito è tenuto a fornire al Comitato tutte le informazioni ed i dati richiesti. Al Comitato può rivolgersi chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni. Sono componenti del Comitato i Ministeri, la Regione e gli enti locali, l'ISPRA, l'ARPA, l'Agenzia, il titolare del sito, le associazioni sindacali, imprenditoriali e ambientaliste ed un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

Articolo 22 - Misure compensative

L'articolo definisce le misure compensative previste dalla legge n. 99/2009 a carico del titolare dell'autorizzazione unica ed a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e degli enti locali interessati.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono previsti contributi annuali per tutta la durata della costruzione dell'impianto, commisurato alla potenza elettrica nominale di quest'ultimo, e per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, commisurato all'energia prodotta ed immessa in rete in ciascun trimestre. Il contributo per la fase di costruzione è pari a 3.000 €/MW per impianti sino a 1600 MW, maggiorato del 20% per potenze superiori a tale livello. Il contributo trimestrale è pari a 0,4 €/MWh.

Per gli impianti di produzione di combustibile nucleare il contributo è annuale, commisurato al quantitativo di combustibile nucleare prodotto nel periodo di riferimento.

Le compensazioni sono destinate per il 10% alla Provincia o alle Province e per il 55% al Comune o ai Comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi a questi ultimi (si definisce limitrofo il Comune la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 20 km dal perimetro dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare).

Il contributo di costruzione è destinato per il 40% agli enti locali e per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell'ICI, secondo i criteri e le modalità fissati da specifiche convenzioni.

Il contributo di esercizio è destinato alla riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti finali ubicati nei territori interessati, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del MISE, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

Articolo 23 - Decadenza dei Benefici

L'articolo disciplina la decadenza automatica dei contributi relativi alle misure compensative in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto.

TITOLO III

Articolo 24 – Deposito nazionale e Parco Tecnologico

L'articolo prevede la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, nonché di un Centro di studi e sperimentazione nel quale confluiranno o a cui saranno collegate tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

La copertura finanziaria è assicurata dai proventi, per le attività nucleari pregresse, derivanti dagli oneri generali del sistema elettrico e dai proventi, a carico degli operatori industriali, per il conferimento dei rifiuti e del combustibile al deposito. E' previsto, inoltre, che Regioni, enti locali ed altre amministrazioni possano partecipare al finanziamento del progetto.



Articolo 25 - Sogin S.p.A.

L'articolo attribuisce alla Sogin SpA la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico di cui all'articolo 24 e definisce puntualmente le attività di competenza.

La Sogin SpA (Società Gestione Impianti Nucleari) è stata costituita come società dell'Enel il 1° novembre 1999 in ottemperanza al decreto di liberalizzazione del settore elettrico, per curare lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari dell'ENEL. A partire dal 2000 le azioni di tale società sono state trasferite al Ministero del Tesoro che ha così preso in carico lo smantellamento del parco nucleare italiano. Dal 2003 gestisce alcuni impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di ENEA.

Articolo 26 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico

Viene qui definito il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico. E' previsto che la Sogin S.p.A., entro sei mesi dal presente decreto legislativo, definisca una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico e predisponga un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso. Sottopone tali documenti a consultazione pubblica attraverso internet ed un seminario nazionale, raccogliendo le osservazioni di tutti i soggetti interessati nell'arco di 30 giorni. Entro i successivi 60 giorni redige una versione aggiornata della Carta in base alle osservazioni pervenute e la trasmette al MISE il quale, acquisito il parere dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, l'approva con proprio decreto di concerto con il MATTM ed il MIT e la pubblica su internet.

La Sogin invita le Regioni e gli enti locali interessati dalla Carta a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco Tecnologico ed avvia trattative bilaterali per l'insediamento dello stesso, da formalizzare con un protocollo di accordo. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin promuove trattative bilaterali con le Regioni interessate. In caso di più protocolli, la Sogin attribuisce a ciascuno un livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa.

In conclusione del procedimento di consultazione e sulla base delle manifestazioni di interesse espresse, il MISE acquisisce l'intesa delle Regioni interessate.

In caso di mancata intesa, viene costituito un Comitato interistituzionale per ciascuna possibile localizzazione composto pariteticamente dai Ministeri e dalla Regione interessata. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

Al termine della procedura, il MISE trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata per l'intesa prevista dall'art. 25, comma 2, lettera g) della legge n. 99/09. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito (secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 281/97).

La Sogin effettua sulle aree oggetto di intesa le necessarie indagini secondo il predetto ordine di priorità fino ad individuare il sito idoneo ad ospitare il Parco Tecnologico.

La proposta di sito, corredata dalle motivazioni tecniche e dall'intesa regionale, è definitivamente approvato con decreto MISE di concerto con il MATTM ed il MIT e sentito il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca per i profili di rilevanza.



La Sogin effettua nella regione interessata una campagna di informazione volta a comunicare alla popolazione le informazioni sul Deposito nazionale, con particolare approfondimento dei temi della sicurezza.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione la Sogin S.p.A. presenta istanza al MISE per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia che rilascia il proprio parere entro un anno tenuto conto dell'esito della VIA. Il MISE indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90. In caso di mancata intesa da parte di un ente locale, viene esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione secondo le procedure già utilizzate per gli impianti nucleari. Entro 30 giorni dalla conferenza di servizi il MISE, di concerto con il MATTM ed il MIT rilascia l'autorizzazione unica.

Articolo 27 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria

L'articolo disciplina la presentazione della istanza e della istruttoria relative all'autorizzazione unica per il Parco Tecnologico e descrive i contenuti e le fasi dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Articolo 28 - Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato

Le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con adeguamenti annuali e revisione periodica (quattro anni, secondo l'attuale ciclo tariffario) sulla base della stima dei costi dell'operatore della struttura.

Articolo 29 - Misure compensative

L'articolo definisce le misure compensative a favore dei territori circostanti il Parco Tecnologico, differenziando quelli relativi ai rifiuti radioattivi che proverranno dai nuovi impianti nucleari disciplinati dal Titolo II (comma 2), per i quali il contributo è rapportato al volume complessivo stoccato e al contenuto di radioattività, da quelli derivanti dalla dismissione dei vecchi impianti nucleari (comma 3, che seguono la precedente vigente disciplina richiamata al medesimo comma). E' previsto che le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati siano regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A. e che gli enti locali sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso modalità da stabilire nella predetta convenzione.

TITOLO IV

Articolo 30 - Campagna di informazione

L'articolo prevede che il MISE, di concerto con MATTM e MIT, promuova un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il programma è approvato con decreto del MISE, di concerto con MATTM, MIT e MEF, entro 3 mesi dal decreto legislativo in argomento, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede che il decreto definisca l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione, mentre sarà uno specifico soggetto competente a definire l'ideazione, la



programmazione e la realizzazione della campagna medesima. La campagna di informazione dovrà essere avviata entro i sei mesi successivi all'approvazione del programma.

In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza che caratterizzano la campagna di informazione in argomento, il programma può essere approvato in deroga alle scadenze previste dal programma annuale delle iniziative di comunicazione fissate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000) e per la realizzazione del programma, per le medesime superiori motivazioni, si può ricorrere alla trattativa privata (art. 7, comma 2, lettera d), del d.l.vo n. 157/95).

TITOLO V

Articolo 32 – Sanzioni penali

L'articolo disciplina le ipotesi sanzionatorie piu' gravi costituenti reato, individuate nella costruzione ed esercizio di un impianto nucleare senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero nella violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Articolo 32bis – Sanzioni amministrative

Sono definite le sanzioni amministrative in coerenza con il sistema generale.

Articolo 33 – Abrogazioni

Si prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili con il presente decreto legislativo; l'individuazione delle abrogazioni espresse è condizionata dalla esistenza di disciplina, anche risalente, in materia nucleare che coinvolge profili diversi ed ulteriori, ma funzionalmente connessi, rispetto all'ambito del presente intervento; trattasi di punto sul quale il processo di prima attuazione fornirà elementi necessari anche per i previsti decreti legislativi integrativi e correttivi.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo all'esame si pone in adempimento della delega contenuta nell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. "legge sviluppo"). In particolare, nell'esercizio della predetta delega legislativa, il Governo provvede al riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Inoltre, viene definita la disciplina della localizzazione dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi.

In linea generale, dalle disposizioni legislative in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento alle disposizioni del dlgs in cui si individuano compiti e funzioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, si segnala che tale organismo, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 99/2009, è composto dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA nonché dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). In particolare, quanto alle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della predetta Agenzia, le stesse sono reperite, pro quota, a valere sul contributo ordinario annuale, già trasferito all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2003, n. 257. Lo stanziamento di tali risorse è iscritto in bilancio al capitolo 7630 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia sono determinati dall'articolo 29 della legge n. 99/2009 in euro 500.000 per l'anno 2009 e in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011; per la copertura, ai sensi del comma 18 del predetto articolo 29 della legge n. 99/2009, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

In ordine all'**articolo 20**, si sottolinea che il fondo per il "*decommissioning*" è alimentato esclusivamente da risorse private. Infatti, tale fondo è finanziato dai contributi versati, per ogni anno di esercizio dell'impianto, dai titolari dell'autorizzazione unica.



L'**articolo 21** stabilisce che i Comitati di confronto e trasparenza siano istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I Comitati interistituzionali di cui all'articolo 11, comma 6, ed all'articolo 26, comma 8, non comportano nuovi oneri, considerata la relativa natura.

In ordine all'**articolo 22**, si evidenzia che le misure compensative da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali sono poste a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica. Lo schema tipo per la destinazione dei benefici da corrispondere in favore degli enti locali è adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Anche per i decreti relativi ai criteri per la definizione e destinazione dei benefici è prevista la concertazione del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 3 e 7 dell'articolo 22)

L'**articolo 24** prevede al comma 3 che la Sogin S.p.A. realizzi il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza; sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione del Centro di studi e sperimentazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle risorse disponibili.

In merito all'**articolo 29**, si rileva che le misure compensative ivi previste sono poste a carico della società Sogin S.p.A..

In merito all'**articolo 30**, si segnala che il fabbisogno finanziario e le risorse utilizzabili per la campagna di informazione sul nucleare saranno definiti nell'ambito di un programma di azione approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, in ogni caso, dovrà operarsi, secondo quanto prescritto dall'articolo 25, comma 2, lettera q), della legge n. 99/2009, "*nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo*".

Pertanto tutte le misure e attività previste dal decreto vengono assolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) obiettivi e necessità dell'intervento normativo: Coerenza con il programma di Governo:

il presente decreto legislativo è in adempimento alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. "legge sviluppo"). In particolare, nell'esercizio della predetta delega legislativa, il Governo provvede al riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Al tempo stesso, in ottemperanza a quanto richiesto dal sopra citato articolo 25 della legge sviluppo, vengono definite la disciplina della localizzazione dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi; le procedure organizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti nucleari; le misure compensative da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.

b) analisi del quadro normativo nazionale:

la previgente disciplina in materia di autorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte nucleare era posta dalla Legge 1860/1962 sugli impieghi pacifici dell'energia nucleare. Sono successivamente intervenuti provvedimenti attuativi di Direttive comunitarie relative ad aspetti parziali degli impieghi pacifici dell'energia nucleare, tra i quali il d. lgs n. 230/1995 in materia di protezione dei lavoratori dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

a distanza di circa trenta anni dalla chiusura degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare in Italia, si rende necessaria un adattamento delle prescrizioni che consenta un aggiornamento della disciplina normativa alle recenti evoluzioni e standard di sicurezza assicurati dalla normativa comunitaria ed internazionale ed, in particolare, alle *best practices* dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite e dell'Agenzia per l'Energia Nucleare (AEN) dell'OCSE.

Con il provvedimento in esame si tratta di aggiornare la disciplina in materia nucleare con le sopravvenute riforme del procedimento amministrativo e sulle analisi dell'impianto ambientale, oltre che sulla evoluzione delle discipline comunitarie ed internazionali.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

l'intervento segue l'evoluzione della normativa comunitaria, riguardo a standard di sicurezza ed anche all'impianto complessivo procedimentale; sulle misure compensative si procederà alla notifica alla Commissione europea.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

le norme contenute nel provvedimento rispettano le esigenze di autonomia in un quadro di positiva cooperazione interistituzionale, prevedendo ampiamente il ricorso a moduli di leale collaborazione, quali, in particolare, intese con Regioni ed enti locali interessati, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:



il provvedimento è compatibile con le competenze di regioni ed enti locali puntando su moduli di efficace collaborazione e tenendo anche conto dei profili di strategicità in materia nucleare tipici delle competenze statali.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

le definizioni normative sono specificate e sono richiamate quelle già consolidate nella normativa e nella prassi.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

i riferimenti normativi previsti nel provvedimento sono corretti.

c) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con il presente decreto legislativo; l'individuazione delle abrogazioni espresse è condizionata dalla esistenza di disciplina, anche risalente, in materia nucleare che coinvolge profili diversi ed ulteriori, ma funzionalmente connessi, rispetto all'ambito del presente intervento; trattasi di punto sul quale il processo di prima attuazione fornirà elementi necessari anche per i previsti decreti legislativi integrativi e correttivi.

d) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo, promossi da varie Regioni nei confronti dell'articolo 25 della legge n. 99/2009.

e) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

trattasi di attuazione di delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo.

f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali:

il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 25, comma 5, della legge n. 99/2009 (legge sviluppo) prevede che possano essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:



Il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

i) individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

sono specificamente individuate le tipologie anche procedurali di atti attuativi con puntualizzazione dei termini di relativa adozione, congruenti rispetto alla pianificazione realizzativa del provvedimento.



A.I.R.

*(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.
11.09.2008, n. 170)*

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHE' LE MISURE COMPENSATIVE E LE CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBBLICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

Referente: Direzione Generale per l'energia nucleare, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Fausta Romano.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La previgente disciplina in materia di autorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte nucleare era posta dalla Legge 1860/1962 sugli impieghi pacifici dell'energia nucleare.

Sono successivamente intervenuti provvedimenti attuativi di Direttive comunitarie relative ad aspetti parziali degli impieghi pacifici dell'energia nucleare, tra i quali il d. lgs n. 230/1995 in materia di protezione dei lavoratori dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

A distanza di circa trenta anni dalla chiusura degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare in Italia, si rende necessaria un adattamento delle prescrizioni che consenta un aggiornamento della disciplina normativa alle recenti evoluzioni e standard di sicurezza assicurati dalla normativa comunitaria ed internazionale ed, in particolare, alle *best practices* dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite e dell'Agenzia per l'Energia Nucleare (AEN) dell'OCSE.

Con il provvedimento in esame si tratta di integrare la disciplina in materia nucleare con le sopravvenute riforme del procedimento amministrativo e sulle analisi dell'impianto ambientale, oltre che sulla evoluzione delle discipline comunitarie ed internazionali.

C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Attualmente in Italia il mix energetico è fortemente squilibrato a favore dei combustibili fossili. Circa l'80% dell'energia attualmente utilizzata sul territorio nazionale dipende da import dall'estero. E' quindi necessario un riequilibrio del mix energetico nazionale attraverso una diversificazione delle fonti, in modo da poter assicurare una maggiore sicurezza energetica, una riduzione dei costi della bolletta elettrica ed un abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra. I combustibili fossili provengono da pochi paesi, geopoliticamente non stabili, a differenza dell'approvvigionamento di uranio. La



disponibilità di combustibile nucleare è invece assicurata a livello EURATOM che assicura, mediante consolidati meccanismi di verifica e tracciabilità, la continuità degli approvvigionamenti e la sicurezza in termini di non proliferazione.

Il livello di sicurezza raggiunto dagli impianti di ultima generazione è ormai consolidato e riconosciuto a livello internazionale. Le tecnologie adottate da questi impianti ed i sistemi di sicurezza e prevenzione, sono tali da fornire obiettive garanzie di sicurezza. Per quel che concerne la convenienza economica, i reattori sono oggi in grado di garantire una notevole efficienza energetica che, unita alla durata di vita media dell'impianto, pari ormai ad almeno 60 anni, quindi circa il triplo di un impianto a ciclo combinato alimentato a gas di ultimissima generazione, consente un rendimento in termini di efficienza economica superiore agli altri investimenti in infrastrutture energetiche.

La ripartenza di un programma nucleare italiano, potrà consentire inoltre la qualificazione di una filiera industriale nazionale, con la conseguente partecipazione alle attività di costruzione degli impianti nucleari in Italia e la partecipazione al mercato nucleare anche all'estero. A livello di ricerca scientifica, si prevede un forte impulso all'economia del sapere, determinato dall'elevato livello tecnologico di tali attività, che dovrà necessariamente confrontarsi con il mercato internazionale.

D) *Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.*

Riequilibrio del mix energetico nazionale, con minore impatto della bolletta energetica per famiglie ed imprese, secondo le rilevazioni statistiche di settore.

E) *Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.*

Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, Agenzia per la sicurezza nucleare, Regioni ed enti locali, la Società Gestione Impianti nucleari (Sogin), operatori del settore.

SEZIONE 2 - *Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Nella fase di predisposizione del d. lgs. il Comitato di esperti nominati dal Ministro dello sviluppo economico ha proceduto ad audizione degli *stakeholders* ed a approfondimenti tecnici con esperti nazionali ed internazionali. Il testo, di natura essenzialmente procedurale, è stato predisposto in modo da garantire massima trasparenza procedurale, con la piu' ampia apertura alla consultazione delle varie categorie e comunità, oltre che dei portatori di interessi qualificati.

SEZIONE 3 - *Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

Il provvedimento è necessario in quanto attua la delega legislativa prevista dall'articolo 25 della legge n. 99/2009, che costituisce un punto fondamentale del programma di Governo.

SEZIONE 4 - *Valutazione di opzioni alternative all'intervento*



La possibilità di opzioni è stata verificata sulla base delle esperienze internazionali, che hanno una loro sostanziale omogeneità di impianto.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'intervento normativo è necessario in quanto la previgente disciplina risulta ormai superata e non in linea con le *best practices* adottate a livello comunitario ed internazionale a tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

L'opzione regolatoria adottata risulta invece in linea con le migliori pratiche internazionali, garantendo ampi spazi di consultazione pubblica ed assicurando criteri di sicurezza e tutela ambientale anche superiori a quelli di altri paesi, in ragione dell'inserimento nello schema procedurale adottato sia della Valutazione Ambientale Strategica che della Valutazione di Impatto Ambientale e della Autorizzazione Integrata Ambientale.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica per la misurazione degli effetti derivanti dall'introduzione del nuovo mix energetico, in termini di economia dell'energia;

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta è prevista dalla delega legislativa e risulta conforme alle migliori pratiche comunitarie ed internazionali, con i positivi effetti sopra illustrati;

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

E' prevista una campagna di informazione straordinaria, oltre a modalità di consultazione pubblica ed istituzionale;

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'opzione prescelta è stabilita dalla legge n. 99 del 2009 e si basa sulle *best practices* comunitarie ed internazionali.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Gli effetti dell'intervento saranno condizionati dalla collaborazione effettiva che sarà data dalle Amministrazioni coinvolte agli esiti dei necessari coordinamenti richiesti per l'attuazione.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

La norma prevede ampia possibilità di partecipazione da parte degli operatori interessati, senza preclusioni, salvo naturalmente la disponibilità dei necessari requisiti soggettivi finalizzati a garantire la sicurezza nucleare.

Dall'utilizzo dell'opzione nucleare e dalla diversificazione delle fonti derivano effetti di concorrenzialità del mercato interno e con i mercati internazionali, che promuovono la competitività del sistema paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione



A. Responsabili dell'attuazione

L'attuazione coinvolge responsabilità dei vari soggetti destinatari diretti della normativa.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista una campagna di informazione straordinaria, oltre a modalità di consultazione pubblica ed istituzionale.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Sono previste forme di monitoraggio tecnico sulla realizzazione degli interventi, da parte dei competenti organismi tecnici, oltre all'azione di monitoraggio generale da parte delle Amministrazioni coinvolte nel coordinamento degli interventi.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere, possono essere adottati i decreti legislativi correttivi previsti dalla delega legislativa, entro un anno dall'emanazione del presente decreto legislativo.

